

telefono
fax
e-mail
web

via Dogana 16
6501 Bellinzona

+41 91 814 40 02
+41 91 814 44 46
dss-umc@ti.ch
www.ti.ch/med

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

**Ufficio del medico cantonale
6501 Bellinzona**

Ai medici
con libero esercizio nel Cantone Ticino

(per il tramite dell'OMCT)

Bellinzona 12 gennaio 2024

Ns. riferimento **info med – MALATTIE INFETTIVE**

Obbligo di dichiarazione di malattie infettive - modifiche 2024

Gentile collega,

[L'ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell'essere umano \(ODMT\)¹](#), che elenca singolarmente ogni malattia infettiva soggetta all'obbligo di dichiarazione, viene riesaminata e se necessario rivista una volta all'anno per garantire che rimanga pertinente e adeguata. Per il 2024 sono previste alcune modifiche, alcune entrate in vigore il 1° gennaio 2024, altre che entreranno in vigore dal 1° marzo 2024.

1. Modifiche sulla dichiarazione a partire dal 1° gennaio 2024

- Abolizione dell'obbligo di dichiarazione sui referti clinici per il test COVID-19.
- Abolizione dell'obbligo di dichiarazione per il test rapido per l'antigene Sars-CoV-2.
- Abolizione della dichiarazione complementare per la malattia di Creutzfeldt-Jakob.
- *Coxiella burnetii*: la dichiarazione dei risultati degli esami di laboratorio non è più anonima: è ora obbligatorio per i laboratori comunicare nome, cognome, indirizzo e luogo di domicilio del paziente.
- Trasmissione di nuovi identificativi relativi alla dichiarazione digitale, tra cui il numero AVS e il numero GLN.

COVID-19: l'obbligo di dichiarazione sui referti clinici è stato abrogato. L'OMS ha dichiarato ufficialmente la fine della pandemia di SARS-CoV-2. I dati clinici relativi al COVID-19 sono ora monitorati alla stregua dei dati sull'influenza come parte di un sistema sentinella.

Malattia di Creutzfeldt-Jakob: abolito l'obbligo di dichiarazione complementare. Poiché le misure contro questa malattia sono già state adottate prima del ricevimento della dichiarazione complementare, la dichiarazione non è più ritenuta necessaria per attuare le misure appropriate.

Nuovi identificativi nella procedura di dichiarazione elettronica: nell'ambito della digitalizzazione delle dichiarazioni intrapresa dalla Confederazione e dai Cantoni, il Consiglio federale ha deciso, modificando l'Ordinanza sulle epidemie, che dal 1° gennaio 2024 sarà possibile utilizzare numeri di identificazione come il numero AVS. Gli identificativi comprendono

¹ <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/892/it>

il numero AVS del paziente, il Global Location Number (GLN) dell'operatore sanitario che trasmette la dichiarazione, nonché il numero di identificazione dell'impresa (IDI) e il numero del registro delle imprese e degli stabilimenti dichiaranti (numero RIS).

La comunicazione del numero AVS e la sua successiva elaborazione da parte dell'UFSP devono consentire di raggruppare tutte le notifiche di risultati di test soggetti a obbligo di dichiarazione relative allo stesso episodio di infezione di una persona interessata. Il numero AVS serve quindi come chiave di ricerca univoca.

Analogamente, la trasmissione del GLN, dell'IDI e del numero RIS, destinati a identificare le persone e le istituzioni soggette all'obbligo di dichiarazione, ha lo scopo di raggruppare le notifiche in modo da evitare inserimenti multipli e di centralizzare i dati di contatto aggiornati a disposizione delle autorità di controllo.

Gli identificativi consentono un trattamento ampiamente automatizzato ed efficiente dei dati delle dichiarazioni. Gli identificativi diventeranno obbligatori con il nuovo sistema di notifica elettronica standardizzato, che sarà introdotto inizialmente per i laboratori dall'inizio del 2024 ed esteso a tutti gli attori entro la fine del 2025. **I medici ordinanti saranno tenuti a fornire ai laboratori che effettuano la notifica elettronica il numero AVS del paziente, insieme alla richiesta del laboratorio.** Inoltre, nell'ambito della procedura di dichiarazione elettronica, l'UFSP metterà a disposizione dei soggetti sottoposti all'obbligo di dichiarazione il numero GLN, IDI e RIS necessario.

2. Modifiche sulla dichiarazione a partire dal 1° marzo 2024

- Introduzione di due nuove dichiarazioni (da effettuare entro 24 ore) negli ospedali:
 - o rilevamento di un agente patogeno che rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica (referto epidemiologico insolito negli ospedali), ad esempio *Candida Auris*
 - o focolai o cluster insoliti negli ospedali di agenti patogeni di particolare importanza, situazione di trasmissione persistente o origine non chiara.
- Introduzione della dichiarazione (da effettuare entro 1 settimana) sui referti clinici per la febbre Q dovuta a *Coxiella burnetii* (formulario online a partire da marzo 2024).

Referto epidemiologico insolito negli ospedali: lo scopo di questo nuovo obbligo di dichiarazione introdotto dall'art. 5a dell'ODMT è quello di identificare gli ospedali che rilevano **un agente patogeno che presenta un rischio considerevole per la salute pubblica**, come la *Candida auris*, in modo che possano:

- avviare l'identificazione della fonte e adottare le misure necessarie;
- prevenire la diffusione dell'agente patogeno all'interno dell'ospedale stesso e da un ospedale all'altro, nonché ad altre istituzioni;
- informare i medici cantonali, gli altri ospedali o istituzioni del Cantone e di altri Cantoni;
- adottare le misure necessarie (screening e isolamento) con i pazienti a contatto per prevenire la diffusione.

Focolai insoliti negli ospedali: lo scopo di questo nuovo obbligo di dichiarazione è quello di identificare gli ospedali in cui si è verificato un focolaio o un cluster di referti clinici e/o rilevamenti di agenti patogeni di particolare importanza che sono superiori all'entità attesa o che non possono essere controllati mediante le misure correnti o la cui origine non è chiara e/o che rappresentano referti insoliti, in modo che possano:

- avviare l'identificazione della fonte e degli ospedali interessati, avviare uno studio sul focolaio e introdurre misure per gestirlo;

- contenere la diffusione da un ospedale all'altro o ad altre istituzioni;
- informare i medici cantonali, gli altri ospedali o istituzioni del Cantone e gli altri Cantoni;
- offrire ad altri ospedali la possibilità di identificare i pazienti di un ospedale colpito da un focolaio eccezionale;
- riconoscere le mutazioni negli agenti patogeni, come la multi- o la panresistenza o le tossine del *Clostridioides difficile*, o anche la presenza di nuovi agenti patogeni, e adottare le misure appropriate;
- nel caso di focolai poco chiari, identificare altri casi e cercare una fonte comune, come nel caso di un accumulo di infezioni da *Mycobacterium chimaera*.

Febbre Q: in aggiunta alla dichiarazione da parte del laboratorio è ora introdotto **l'obbligo di dichiarazione entro 1 settimana sui referti clinici da parte del medico**. La febbre Q è una zoonosi che tende a causare focolai. Il contenimento di un focolaio richiede misure mirate, in particolare l'identificazione e l'eliminazione della fonte. Ciò richiede l'intervento delle autorità cantonali. L'introduzione dell'obbligo di segnalare un caso con nome e cognome significa che la persona interessata può essere contattata e sottoposta a domande sull'esposizione di altre persone nel suo ambiente. Spesso è possibile distinguere tra un caso acuto e uno cronico solo riportando la diagnosi, i sintomi e il decorso clinico. I dati sull'esposizione e sui comportamenti o fattori di rischio facilitano le indagini sui focolai. Il criterio della dichiarazione sui referti clinici è costituito da un referto positivo per *Coxiella burnetii* delle analisi di laboratorio.

Vi ricordiamo che trovate tutte le nostre Info-medici all'indirizzo:

<https://www4.ti.ch/dss/dsp/umc/sportello/circolari-informative/tutti-i-medici/>

Cordiali saluti.

Il Medico cantonale

Giorgio Merlani